



34196-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. 1091/18
SERGIO DI PAOLA	- Consigliere -	P.U. 27.4.2018
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI	- Rel. Consigliere-	R.G.N. 25875/2017
SANDRA RECCHIONE	- Consigliere -	
MARCO MARIA MONACO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza n. 3269 della Corte d'Appello di Firenze del 7.10.2016

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 27.4.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Francesco Salzano, che ha
concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

Udito il difensore avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) ,
che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 ottobre 2016 la Corte d'appello di Firenze ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città l'11 marzo 2013, con cui
(omissis) , in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia per il reato di appropriazione indebita di somme di denaro, di cui aveva
il possesso in quanto amministratore di condominio.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza di norme processuali, non essendo stata revocata la
costituzione di parte civile, pur non avendo quest'ultima presentato conclusioni

scritte in sede di appello ed essendo stata formulata richiesta in tal senso dal difensore dell'appellante;

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che, non essendo emerso a quali scopi sarebbero state destinate le somme del condominio e potendo essere state utilizzate per altre spese condominiali, difetterebbe il dolo specifico del reato. Peraltro, il reato risulterebbe prescritto nell'ottobre 2016, avendo l'imputato prestato la sua attività di amministratore fino all'aprile 2009.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, con orientamento che il Collegio ribadisce (Sez. 5, n. 12959 dell'8/2/2006, Rv. 234536; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032), ha affermato che non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio d'appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni, rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen..

1.2 Il secondo motivo è privo del requisito della specificità.

Deve premettersi che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò quando, come nel caso in esame, il giudice dell'appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione (v. Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, CED Cass. n. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, CED Cass. n. 197250).

Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla motivazione della sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella di primo grado, emerge che l'imputato ha destinato somme di denaro, conferite dai condomini, a scopi diversi da quelli per i quali le aveva ricevuto, senza l'autorizzazione dei predetti condomini.

L'espresso riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'avvenuta disposizione *uti dominus* delle somme di denaro rende chiaro che per i giudici di merito l'imputato ha destinato le somme *de quibus* per scopi personali, così ponendo in essere *l'interversio possessionis*, richiesta dall'art. 646 c.p.

1.2.1 Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il reato non si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello.

A tal proposito deve premettersi che questa Corte (Sez. 2, n. 40870 del 20.6.2017, Rv 271199) ha già avuto modo di affermare che la cessazione dalla carica di amministratore di Condominio determina la consumazione del delitto di appropriazione indebita di somme relative al Condominio, atteso che in tale momento, in mancanza di restituzione delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, anche facendo decorrere il termine di prescrizione da aprile 2009, come indicato dal ricorrente, ossia dalla data di cessazione dall'incarico di amministratore di Condominio da parte dell'imputato, il reato non si è prescritto ad ottobre 2016 e, quindi, prima della pronuncia della sentenza d'appello (7 ottobre 2016), dovendosi considerare la sospensione del termine conseguente al rinvio dell'udienza dal 17 settembre 2012 al 12 novembre 2012, disposto per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze.

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Ciò in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<*non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.*>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266; Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Il Presidente

Mirella Cervadoro

Mirella Cervadoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 20 LUG. 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Claudia Pianelli